



A: Banca d'Italia
Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza Divisione Normativa Prudenziaria
Via Nazionale, 91
00184 - ROMA
e-mail: RAM@PEC.BANCADITALIA.IT

DA: Eversheds Bianchini

OGGETTO: Disposizioni secondarie di attuazione della riforma delle banche popolari. XX Agg.to Circolare n. 285

Roma, 8 maggio 2015

Lo Studio Legale Eversheds Bianchini, con la dovuta deferenza, aderisce alla richiesta di formulare commenti sui criteri proposti da Codesta Autorità nello schema di modifica delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche, contenute nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013.

Le considerazioni di seguito formulate sono destinate a rispondere con spirito collaborativo ad una iniziativa che valorizza l'autonomia privata, offrendo taluni spunti di riflessione per confrontare i modelli disciplinari proposti dalla Banca d'Italia con le esigenze dei possibili destinatari dei medesimi, al fine di tutelare dell'interesse pubblico a base dell'intervento recato dal decreto legge 25 gennaio 2015, n. 3, convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33, di modifica di alcune disposizione del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari.

Si segnala che le seguenti considerazioni sono formulate anche sulla base del dibattito tenutosi nel corso della tavola rotonda, dal titolo «La Riforma delle Banche Popolari», organizzata dalla Fondazione G. Capriglione Onlus, presso l'Aula Toti dell'Università LUISS Guido Carli, Viale Romania 32, Roma, il 18 febbraio 2015, i cui atti sono in corso di pubblicazione.

1. Determinazione del valore dell'attivo

Il limite di 8 miliardi di Euro, apposto nella norma primaria, deve esser confrontato con l'attivo della banca popolare. Pertanto, risultano di particolare interesse sia le regole di computo del valore di tale aggregato, sia la periodicità prevista per la predetta verifica.

1.1 Regole di computo

La normativa posta in consultazione dispone che la banca popolare debba determinare il valore totale dell'attivo sulla base delle segnalazioni di vigilanza di fine anno. Solo in via d'eccezione (e cioè solo nei casi in cui non sia possibile determinare il valore dell'attivo sulla base dell'informativa di vigilanza), la banca popolare può procedere sulla base dell'ultimo bilancio annuale e dell'ultimo bilancio consolidato, su cui il revisore contabile abbia espresso un giudizio senza rilievi.

Si comprendono le ragioni che hanno suggerito tale opzione, tuttavia sembra possibile che la riformulazione dell'art. 29 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 non escluda la possibilità di prendere in considerazione anche i dati che la disciplina comune utilizza per determinare il valore totale dell'attivo.



Da qui, la possibilità di integrare le norme in consultazione con l'obbligo di provvedere alla verifica del valore dell'attivo sia sulla base delle segnalazioni di vigilanza sia sulla base dei dati di bilancio.

Al riguardo si chiede di chiarire quali siano le conseguenze nel caso in cui il valore totale dell'attivo di bilancio sia superiore al limite di 8 miliardi, mentre il valore determinato sulla base delle segnalazioni di vigilanza sia inferiore al limite predetto.

1.2 Periodicità

La normativa posta in consultazione dispone la verifica annuale del rispetto del limite apposto all'attivo di una banca popolare, non appena siano disponibili i relativi dati.

È apprezzabile la linearità e la facilità di applicazione della soluzione proposta da Codesta Autorità. Inoltre, l'invito alla tempestività dell'intervento, da parte dell'organo all'uopo individuato, consente di predisporre una procedura univoca.

Con riferimento a tale aspetto, si chiede di specificare quali siano le conseguenze nel caso in cui il valore totale dell'attivo superi il valore di 8 miliardi durante il corso dell'esercizio, per poi rientrare nei limiti previsti alla data di rilevazione (a fini contabili o di vigilanza).

* * *

Nel ringraziare Codesta Autorità per l'opportunità concessa e l'attenzione prestata, i sottoscritti restano a disposizione per fornire qualsiasi chiarimento in merito alle osservazioni contenute nel presente documento.

Con deferenza,

Alessandro Engst Valerio Lemma